



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia

**Avviso della conclusione
delle indagini preliminari
- art. 415-bis c.p.p. -**

I Pubblici Ministeri Dr. Giuliano Mignini sost. e D.ssa Manuela Comodi sost;
visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, iscritto in data 4.04.2008, nei confronti di:
MAGISTA' Enzo + altri;

Visto l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. in data 24.03.09, già notificato a parte degli indagati;

Rilevato che, per errore materiale, l'elenco degli indagati destinatari dell'avviso non comprende **SOLLECITO Giuseppe**, nato Giovinazzo (BA) il 3.06.1958, ivi res. in Via Bari n. 96/B

Rilevato che, pertanto, occorre rimettere l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. con l'indicazione dell'indagato messo, come segue;

MAGISTA' Enzo, nato a Conversano (BA) il 13.02.1953, ivi res., in Via Acquaviva d'Aragona n. 69, difeso dall'Avv. Paolo Sisto, del Foro di Bari, di fiducia, nel cui Studio è elettivamente domiciliato, Direttore dell'emittente "Telenorba" di Conversano (BA)

PROCACCI Antonio, nato a Bisceglie (BA) il 20.06.1976, res. a Trani, C.so Don Luigi Sturzo n. 162/E, difeso dall'Avv. Paolo Sisto, del Foro di Bari, di fiducia, nel cui Studio è elettivamente domiciliato

ROSSITTO Antonio, nato a Piazza Armerina (EN) il 10.02.1975, res. a Milano, Via P. Bassi n. 23

ACHILLE Rosaria, detta "Sara", nata a Canosa di Puglia (BA) il 01°.01.1957, res. a Giovinazzo (BA), Via Bari n. 96/B

SOLLECITO Giuseppe, nato Giovinazzo (BA) il 3.06.1958, ivi res. in Via Bari n. 96/B

SOLLECITO Francesco, detto "Franco", nato a Giovinazzo (BA) il 4.06.1948, res. a Bisceglie (BA), Via S. Andrea n. 291/A

PAPAGNI Maria, detta "Mara", nata a Bisceglie (BA) il 16.03.1968, ivi res. in Via S. Andrea n. 291/A

SOLLECITO Vanessa, nata a Bari il 30.07.1977, res. a Giovinazzo (BA), Via S. Spirito n. 7

BELPIETRO Maurizio, nato a Castenedolo (BS) il 10.05.1958, res. a Milano, Via Monte di Pietà n. 19

A) tutti, ad eccezione del Rossitto e del Belpietro, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 112 n. 1), 81 cpv. c.p., 26, quinto comma, 27 e 167 del D. Lvo n. 196/2003 e 61 n. 2) c.p., perché, in concorso tra loro e in numero di più di cinque persone, nonché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, essendo Sollecito Francesco e Sollecito Vanessa venuti legalmente in possesso del filmato del sopralluogo nell'appartamento sito in Perugia in Via della Pergola n. 7,

ove il 2 novembre 2007 è stato rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher Susana Cara, nata a Londra (UK) il 28.12.1985, procedevano al trattamento dei dati relativi al filmato in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 26, quinto comma e 27 dello stesso Decreto, diffondendo i dati relativi alla morte della stessa Meredith Kercher e facendo diffondere le immagini del sopralluogo degli inquirenti della giornata del 2.11.07 e del cadavere della stessa Kercher Meredith, pressoché integralmente nudo, insanguinato e con una profonda lesione al collo da oggetto da punta e da taglio, che veniva evidenziata nelle riprese televisive, attraverso la trasmissione "Il Graffio", andata in onda sull'emittente Telenorba e la rubrica "TG Norba Mattino" del 01°.04.2008, commettendo il fatto allo scopo di assicurare a Sollecito Raffaele, figlio di Sollecito Francesco e fratello di Sollecito Vanessa e all'epoca indagato con altri nel procedimento n. 9066/07/21 RGNR Procura Perugia, l'impunità dal reato di omicidio della stessa Kercher; In Perugia, da epoca anteriore al 31.02.08 sino a tale data.

B) tutti, ad eccezione del Rossitto e del Belpietro, del reato di cui agli artt. 110 - 112 n. 1), 81 cpv., 528 - 595 c.p., 30 l. 6.08.1990 n. 223, 15 l. n. 47/1948, l. n. 335/1975 e 61 n. 2) c.p., perché, in concorso tra loro e in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicavano, sulla trasmissione "Il Graffio", andata in onda sull'emittente "Telenorba" il 31.03.2008 e sulla rubrica "TG Norba Mattino" del 01°.04.2008, le immagini relative al cadavere di Kercher Meredith, pressoché integralmente nudo, insanguinato e con una profonda lesione al collo da oggetto da punta e da taglio, che veniva evidenziata nelle riprese televisive, che illustrava, con particolari impressionanti le condizioni in cui era stato rinvenuto il cadavere della stessa Kercher Meredith, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e da poter provocare il diffondersi di delitti, nonché offeso, in tal modo, attraverso le pubblicazioni sopraindicate e, quindi, la comunicazione con un numero indeterminato di persone, la reputazione della giovane Meredith Kercher, già dimorante a Perugia; Fatti avvenuti in Conversano (BA) il 31.03.2008 e il 01°.04.2008

C) tutti, ad eccezione del Rossitto e del Belpietro, in ordine al reato di cui agli artt. 110 - 112 n. 1), 61 n. 2), 81 cpv. e 684 c.p., perché, in concorso tra loro e in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicavano sulla trasmissione "Il Graffio" e sulla rubrica "TG Norba Mattino" dell'emittente Telenorba, i filmati del sopralluogo del 2.11.07 nell'abitazione di cui al capo A), sopralluogo relativo al procedimento n. 19738/07/44 Procura di Perugia, passato poi a Mod. 21 con il n. 9066/07 RGNR Procura Perugia, le cui indagini erano in corso e non completate alla data delle pubblicazioni; In Perugia e Conversano (BA), sino al 31.03.2008 e al 01°.04.2008

D) tutti e il Rossitto quale giornalista del settimanale "Panorama", in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1), 684, 61 n. 2) c.p. e 13 l. n. 47/1948, per aver pubblicato l'articolo intitolato "Chi ha fatto ubriacare Meredith?", a firma del Rossitto, contenente la seguente affermazione: " Nel sangue di Meredith ci sarebbero circa 2,3 grammi di alcol per litro: quasi il sestuplo del primo dato...Uno

stato, in teoria, da precoma etilico. Significa fortissima ubriachezza, problemi motori, mente annebbiata", preannunciando e amplificando il contenuto della perizia, non ancora depositata, dell'incidente probatorio, nella quale a p. 46 era scritto: " Meredith Kercher era in condizione di franca ubriachezza" e veniva ipotizzato un tasso alcolemico pari a gr. 2,3 di alcool per litro, sebbene lo stesso dato, per la sua incoerenza rispetto a quello osservato nel fegato (0,21 gr.) e nel contenuto gastrico (tracce) e per il suo vistoso contrasto con quello pari a 0,43 g./l, rilevato dalla D.ssa Paola Melai e dal CT del PM Dr. Luca Lalli, fosse chiaramente inattendibile, come riconosciuto dal Perito Prof. Cingolani nell'udienza del 17.04.2008 dell'incidente probatorio, nel citato procedimento n. 9066/07/21. Procedimento per il quale erano ancora in corso le indagini preliminari, commettendo il fatto col mezzo della stampa; In Milano il 3.04.2008

E) il Belpietro, quale Direttore Responsabile del settimanale "Panorama", in ordine al reato di cui agli artt. 57, 684 c.p. e 13 l. n. 47/48, per avere omesso di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che, col mezzo della stampa, venissero commessi reati e in particolare quello di cui al capo D); In Milano il 3.04.2008

Ritenuto che dalla notizia di reato comunicata a questo Ufficio e dall'attività di indagine compiuta e, in ogni caso, da quanto esiste agli atti, emergono elementi che, allo stato, escludono di dare corso a richiesta di archiviazione;

AVVISANO

- le persone sottoposte alle indagini, come sopra generalizzate;
- il difensore delle persone sottoposte a indagini Magistà e Procacci, Avv. Paolo Sisto, del Foro di Bari, di fiducia *Aw. Marco BRUSCO di fid. per SOLLECITO Francesco*
- il difensore d'ufficio, nominato secondo le modalità indicate in calce, per Sollecito Giuseppe, ferma la nomina del già nominato difensore d'ufficio per gli altri già indicati nel precedente avviso *Aw. Eleonora MARINELLI del Foro di Perugia;*

che le indagini preliminari sono concluse, con avvertimento che il fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate rimarrà depositato presso la Segreteria di questo Ufficio, con facoltà per i destinatari del presente avviso di prenderne visione ed estrarne copia.

AVVERTONO

le persone sottoposte a indagini che, nel termine di venti giorni dalla notificazione del presente avviso, esse potranno:

- A. presentare memorie difensive
- B. produrre documenti
- C. depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore
- D. chiedere al Pubblico Ministero il compimento di ulteriori atti di indagine
- E. presentarsi per rilasciare dichiarazioni
- F. chiedere di essere sottoposte a interrogatorio;

INVITANO



le persone sottoposte a indagini:

➤ ove intendano esercitare le facoltà di cui ai precedenti punti A, B, C e/o D a depositare o far pervenire gli atti e documenti ivi indicati presso la Segreteria di questo Ufficio, in modo da consentire al Pubblico Ministero di assumere tempestivamente le conseguenti determinazioni

➤ ove intendano esercitare le facoltà di cui ai precedenti punti E e/o F, a presentarsi o rivolgere le proprie istanze agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della **Squadra Mobile della Questura di Perugia**, il cui dirigente è sin d'ora delegato dal Pubblico Ministero, con facoltà di subdelega, a raccogliere le dichiarazioni della persona sottoposta a indagini (che abbia avanzato apposita istanza in tal senso) od a procedere all'interrogatorio, previo apposito invito, contestando alla medesima i fatti-reato sopra illustrati nel rispetto delle garanzie difensive, delle forme e dei termini di cui all'art. 375 c.p.p.;

Ai soli fini interruttivi della prescrizione, si invitano le persone sottoposte alle indagini a presentarsi a questo Pubblico Ministero per rendere l'interrogatorio sui fatti contestati, ex art. 375 c.p.p., con l'avvertimento che questo PM potrà disporre l'accompagnamento coattivo, ex art. 132 c.p.p., fatte salve le necessarie autorizzazioni, in caso di mancata presentazione senza alcun legittimo impedimento.

Il presente atto ha altresì valore, per gl'indagati o, comunque, per la persona sottoposta a indagini che intenderà esercitare la facoltà di cui al punto F, di :

- informazione di garanzia in relazione al reato suindicato,
- informazione delle persone sottoposte alle indagini sul diritto di difesa, con invito a nominare un difensore di fiducia, se non ancora nominato, nonché a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, con avvertenza che dovrà comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato o, nel caso in cui la notificazione del domicilio determinato a norma del comma secondo dell'art. 161 c.p.p. divenga impossibile, mediante consegna al difensore, a norma del quarto comma dell'art. 161 c.p.p.
- invito a presentarsi dinanzi all'Autorità delegata, ex art. 375, secondo comma, lett. b) c.p.p., nel giorno e nell'ora che quest'ultima fisserà per l'espletamento dell'interrogatorio.

AVVISANO

Gli indagati ed il difensore che sono depositati in Segreteria gli atti relativi alle autorizzate intercettazioni telefoniche (art. 268, comma IV, V e VI c.p.p.) e che hanno la facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

Sempre nell' ipotesi di mancanza di nomina del difensore di fiducia e sempre che non sia già stato nominato il difensore d'ufficio, in relazione all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini,

PQM

Visto l'art. 97 c.p.p., come modificato dalla l. n. 60/2001;

Confermata la nomina del difensore d'ufficio già nominato, nominano per l' indagato Sollecito Giuseppe, difensore d'ufficio l'Avv. Eleonora CRISTOFARI del Foro di Perugia, il cui nominativo è stato comunicato dal CALL CENTER PER LA DIFESA D'UFFICIO, disponendo che sia dato avviso della nomina stessa al difensore a cura della Segreteria.

Difensore d'ufficio l'Avv. del Foro di Perugia, immediatamente reperibile, disponendo che sia dato avviso della nomina stessa al difensore a cura della Segreteria.

difensore d'ufficio l'Avv. E. CRISTOFARI del Foro di Perugia, immediatamente reperibile, con Studio in PERUGIA, Via - Piazza PELLINI, tel. n. 075/533020 sussistendo ragioni d'urgenza, desunte dal fatto che l'atto per il quale è richiesta la presenza del difensore non è dilazionabile senza pregiudizio per l'accertamento del fatto, disponendo che sia dato avviso della nomina stessa al difensore a cura della Segreteria.

Sempre in tale evenienza, comunica alle persone sottoposte alle indagini che:

- la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale;
- in mancanza di nomina di un difensore di fiducia sarà assistito dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, 2° comma c.p.p. e 29 disp. att. c.p.p., nel modo che precede, nella persona dell'Avv. _____, con studio in _____, tel n. _____;
- vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, qualora non ricorrano le condizioni per accedere al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, in caso di insolvenza si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;
- qualora ne ricorrano le condizioni, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi si trovi nelle seguenti condizioni di reddito, così come previsto dall'art. 98 c.p.p., dal R.D. 30.12.1923 n.3282, dalla legge 30.7.1990 n.217 e successive modificazioni, dal D.M. 8.11.2000 e dalla legge 6.3.2001 n.60: chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo; se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 9.296,22 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell'ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall'Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d'accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell'interessato, se egli è in causa contro i familiari.

Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 10.329,13 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.362,14 euro, ecc.

- che ha le facoltà ed i diritti sopra indicati, oltre a tutti quelli di cui al vigente codice di procedura penale, tra cui:

1. il diritto di richiedere se, a suo carico, sono iscritte notizie di reato nel registro previsto dall'art.335 c.p.p., nonché di richiedere notizia di eventuali successivi aggiornamenti;
2. la facoltà di ottenere, a proprie spese, il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti;
3. la facoltà di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria per rendere dichiarazioni;
4. la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda su fatti inerenti al procedimento che lo vede indagato;
5. la facoltà di presentare, in ogni stato e grado del procedimento, memorie o richieste scritte al giudice, mediante deposito nella cancelleria;
6. la facoltà di eleggere domicilio per le notificazioni relative al procedimento;
7. la facoltà di svolgere, attraverso il proprio difensore, investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a proprio favore, anche attraverso un incarico, conferito dal difensore medesimo, ad investigatori privati autorizzati ed a consulenti tecnici (legge 7/12/2000 n. 397);
8. il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non conosce la lingua italiana ed intende fare dichiarazioni e - comunque - durante la partecipazione ad atti processuali svolti nei suoi confronti;
9. in diritto di conferire con il difensore al fine di commettere il reato sub dall'inizio dell'esecuzione di una misura cautelare o subito dopo l'arresto o il fermo;

[Handwritten signature]

10. il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia: la nomina è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla medesima Autorità dal difensore medesimo, o trasmessa con raccomandata;
11. la facoltà di togliere effetto - con espressa dichiarazione contraria - all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
12. i diritti e le facoltà di cui agli artt. da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 256, da 266 a 271, dal libro IV (artt. da 272 a 325), 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in riferimento ai titoli I e II del libro III (artt. da 187 a 243), 393, 396, 401, da 405 a 415 bis, 477 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale;

Qualora le persone sottoposte alle indagini (o una o alcune di esse) si trovino in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, l'organo di Polizia Giudiziaria delegato non dovrà provvedere a raccogliere l'interrogatorio della persona indagata che si trovi in tale condizione, ma restituire gli atti a quest'Ufficio, indicando esattamente il luogo ove la stessa persona o le stesse persone si trovino ristrette..

Si notifici a mezzo

- Ufficiali e Agenti della Sez PG (CC.) sede, con facoltà di subdelega, stante l'urgenza.

Mandano alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. *Si autografa e
notifica a mezzo fax -*

Perugia, 3 aprile 2009

IPUBBLICI MINISTERI
(Dr. Giuliano Mignini sost. e D.ssa Manuela Comodi sost.)